



Ministero dello Sviluppo Economico

DIPARTIMENTO PER L'IMPRESA E L'INTERNAZIONALIZZAZIONE
DIREZIONE GENERALE PER IL MERCATO, LA CONCORRENZA, IL CONSUMATORE,
LA VIGILANZA E LA NORMATIVA TECNICA
Divisione XXI – Registro delle imprese

Ministero dello Sviluppo Economico

Dipartimento per l'impresa e
l'internazionalizzazione

Struttura: DG-MCCVNT

REGISTRO UFFICIALE

Prot. n. **0153578 - 10/08/2011 - USCITA**

ALLA REGIONE PIEMONTE
Direzione attività produttive
Settore promozione, sviluppo e
disciplina dell'artigianato
TORINO
c.a. dr.ssa Alessandra Magnino

alessandra.magnino@regione.piemonte.it

OGGETTO: Inserimento del responsabile tecnico per acconciatori ed estetisti in visura camerale -
Richiesta parere.

Con messaggio di posta elettronica del 22 giugno 2011 codesta Regione espone la seguente problematica:

si assiste sul territorio nazionale a comportamenti disomogenei circa il trattamento del dato relativo al responsabile tecnico da individuarsi per ciascuna sede operativa delle imprese che svolgono le attività richiamate in oggetto.

Le normative di riferimento relative alle attività in questione (legge n. 175/2005 per l'attività di acconciatore; legge n. 1/1990 per l'attività di estetista) prevedono che il loro avvio si attui mediante la presentazione di una DIA (da intendersi, oggi, alla luce delle modifiche apportate all'art. 19 della legge n. 241 del 1990 dal c. 4-bis dell'art. 49 del D.L. n. 78/2010, come "SCIA") al Comune competente.

Nell'ambito di tale SCIA viene indicato il nominativo del responsabile tecnico per la specifica localizzazione.

Evidenzia codesta Regione che molte imprese, al fine di aggirare le finalità delle norme in questione, volte a garantire presso ogni sede, dove si svolge l'attività, la presenza delle necessarie



professionalità, provvedono a nominare responsabili tecnici fittizi, i quali, cioè, non svolgono l'attività in modo continuativo al servizio di un'impresa, ma si limitano a "prestare" il proprio nome a più imprese contemporaneamente, anche aventi sede in Regioni diverse.

Ritiene codesta Regione, sentiti anche alcuni Comuni, che si potrebbe grandemente limitare tale fenomeno, inserendo i nominativi in questione (abbinati alla sede cui sono preposti) tra i dati certificabili dal registro delle imprese e dal REA - Repertorio delle notizie economiche ed amministrative.

Segnala, tuttavia, codesta Regione che tale intendimento si trova a confliggere con le indicazioni fornite dalla scrivente Amministrazione, in diverse occasioni, in tema di iscrivibilità di cariche tecniche nel REA.

In diversi pareri, infatti, questo Ministero aveva evidenziato che il principio di tipicità che regge il REA ai sensi dell'art. 9 del D.P.R. n. 581/1995 (per il quale: <<Il REA contiene le notizie economiche ed amministrative per le quali è prevista la denuncia alla camera di commercio e la relativa utilizzazione [...]>>), impedisce di accogliere in tale repertorio (e di conseguenza, di dare alle stesse pubblicità, attraverso visure e certificati) notizie per le quali la legge non preveda l'obbligo di denuncia al REA medesimo.

Chiede codesta Regione se, anche in considerazione del fatto che alcune camere di commercio già provvedono, in alcuni casi, ad iscrivere il dato, non sia possibile in qualche modo rivedere la posizione ministeriale sopra richiamata o comunque fare sì che il dato risulti certificabile dal registro imprese o dal REA, ad esempio facendo leva sulla specifica previsione presente nella normativa piemontese in materia (l.r. n. 38/2009, artt. 12 e 13), secondo cui: il comune deve trasmettere <<a fini informativi copia della DIA ricevuta alla camera di commercio competente per territorio>>.

In merito alla problematica sopra evidenziata, si ritiene possibile formulare le seguenti considerazioni.

Questa Amministrazione ha a più riprese evidenziato che il principio di tipicità che governa il registro delle imprese ed il repertorio delle notizie economiche ed amministrative ha, oltre che evidenti fondamenti testuali, anche rilevanti sostegni di ordine logico-sistematico.

Risulta chiaro, infatti, che l'efficacia informativa di tali "repertori" risulta salvaguardata se il loro contenuto risponde a criteri di prevedibilità, per cui l'utente comune o il professionista che li consulta sa con sicurezza quale tipo di dato può reperirvi e quale, invece, sicuramente, non può esserci; sa, inoltre, quale significato ricollegare al fatto che un dato non sia



presente. E che, invece, tale efficacia viene grandemente svilita se, in alcuni contesti, un dato non previsto dalla legge viene iscritto comunque in quanto ritenuto "rilevante": tale dato, infatti, inserito in base ad una valutazione soggettiva, sarà presente in quella provincia e nella contermina, in ipotesi, no. Con effetti negativi, come si vede, anche sull'efficacia informativa dei repertori delle altre province, soggetti a letture "incerte" da parte degli utenti, impossibilitati a valutare se, in quel dato repertorio una data notizia non c'è perché non esiste il fatto o perché, invece, il Conservatore si attiene al principio di tipicità.

A parte tale considerazione, che da sola appare sufficiente ad inibire iniziative non concordate a livello nazionale, volte in ipotesi a colmare lacune normative che minano il principio di organicità dell'informazione resa dai repertori in questione (principio che ad ogni modo, nel caso in esame, non sembra rilevare), è evidente, comunque, l'anomalia di un adempimento pubblicitario non previsto dalla legge (quale quello qui prospettato) e per il quale, evidentemente, non può essere ipotizzato un termine o una sanzione.

Si ribadisce, pertanto, la necessità di attenersi al principio di tassatività delle iscrizioni, che induce senz'altro a ritenere non iscrivibile nel registro delle imprese o nel repertorio delle notizie economiche ed amministrative (e quindi non certificabile) un dato destinato (attraverso la SCIA) ad essere denunciato al Comune competente e non alla Camera di commercio.

Va detto, d'altra parte, che anche la presentazione della SCIA all'Ufficio del registro delle imprese nel caso previsto dall'art. 5, c. 2, del D.P.R. n. 160/2010 («La SCIA, nei casi in cui sia contestuale alla Comunicazione unica, è presentata presso il registro delle imprese, che la trasmette immediatamente al SUAP, il quale rilascia la ricevuta con modalità ed effetti equivalenti a quelli previsti per la ricevuta di cui al comma 4.»), non incardina il procedimento presso detto Ufficio, che funge invece nel caso specifico da mero *front office*, deputato a re-indirizzare la SCIA al soggetto competente (e cioè il SUAP).

Quanto al riferimento alla normativa regionale piemontese, sembra evidente che la trasmissione di copia della SCIA alla camera di commercio da parte del Comune ricevente «a fini informativi», non vuole significare che il dato viene trasmesso alla camera di commercio a fini del suo inserimento nel registro delle imprese o nel repertorio delle notizie economiche ed amministrative (ed è dubbio che una legge regionale possa imporre adempimenti pubblicitari nei confronti o relativi al repertorio delle notizie economiche ed amministrative): si ritiene, invece, che il fine informativo sia quello di rendere edotta la camera della presentazione della SCIA al Comune, in modo da potere verificare se siano stati svolti anche i connessi adempimenti nei suoi confronti (ad es. apertura o modifica dell'unità locale).



Chiariti i principi sopra esposti, questa Amministrazione ritiene tuttavia necessaria una importante puntualizzazione circa alcuni aspetti evolutivi relativi alla gestione del REA.

L'art. 4 del D.P.R. n. 160/2010 (recante riordino della disciplina dei SUAP) prevede al c. 9, lett. "d", che il collegamento tra il SUAP e il registro imprese <<garantisce l'aggiornamento del repertorio delle notizie economiche e amministrative [...] con gli estremi relativi al rilascio delle SCIA, delle comunicazioni o altri atti di assenso comunque denominati rilasciati dal SUAP>>.

L'Allegato tecnico al citato D.P.R. esplicita il contenuto della disposizione richiamata, nel modo seguente: <<L'art. 4, comma 9, lettera d) prevede l'aggiornamento del repertorio delle notizie economiche e amministrative [...] con gli estremi relativi al rilascio delle SCIA o altri atti di assenso rilasciati dai SUAP comunque denominati. A tal fine il SUAP *invia il contenuto della SCIA via SPC o, nelle more della definizione degli accordi di servizio, tramite pec*>>.

Sembra doversi intendere, pertanto, alla luce di quanto previsto dal predetto D.P.R., che l'aggiornamento, attraverso collegamenti tra uffici, del REA, implicherà il suo arricchimento con tutte le notizie relative ad atti "autorizzativi" istruiti dal SUAP, che andranno ad affiancare le notizie inserite nel REA direttamente dagli utenti, sulla base di un espresso obbligo pubblicitario.

Ancora più recentemente, l'art. 6 del D.L. n. 70/2011 (convertito, con modificazioni con legge n. 106/2011), ha introdotto nel testo unico della documentazione amministrativa (D.P.R. n. 445/2000), l'art. 43-*bis*, ai sensi del quale:

<<Lo sportello unico per le attività produttive:

- a) trasmette alle altre amministrazioni pubbliche coinvolte nel procedimento le comunicazioni e i documenti attestanti atti, fatti, qualità, stati soggettivi, nonché gli atti di autorizzazione, licenza, concessione, permesso o nulla osta comunque denominati rilasciati dallo stesso sportello unico per le attività produttive o acquisiti da altre amministrazioni ovvero comunicati dall'impresa o dalle agenzie per le imprese, ivi comprese le certificazioni di qualità o ambientali;
- b) invia alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura territorialmente competente, ai fini del loro inserimento nel Repertorio delle notizie economiche ed amministrative (REA) e al fine della raccolta e conservazione in un fascicolo informatico per ciascuna impresa, il duplicato informatico dei documenti di cui alla lettera a). [...]>>.


La disposizione in questione amplia ulteriormente il novero delle informazioni relative alle imprese che, per il tramite del SUAP, pervengono al REA, prevedendo la creazione di un vero e proprio "fascicolo informatico d'impresa", da cui attingere per conoscere tutti i tipi di autorizzazione dalla stessa conseguiti.



In tale contesto - sembra potersi concludere - la nomina del responsabile tecnico preposto alla singola localizzazione dell'impresa esercente l'attività di acconciatore ovvero quella di estetista, perverrà al REA (e risulterà quindi certificabile) per tale canale "indiretto".

Sarà cura di questa Amministrazione seguire l'implementazione delle discipline sopra richiamate, ad esempio attraverso l'adeguamento dei certificati camerali, in modo da renderli idonei a dare conto delle nuove tipologie di informazioni che saranno, verosimilmente, destinati a veicolare.

IL DIRETTORE GENERALE
(Gianfrancesco Vecchio)



Sp/C/Doc/REA/REA-AB.388